



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 127 del 27 Dicembre 2013

LEGGI

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 47

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione..... 4

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 48

Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata20

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 49

Riconoscimento di Treglio "Paese dell’Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto"29

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 50

Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute -Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all’art. 20 della L.R. 77/1999.31

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 51

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)37

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 52

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa).....38

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 53

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale39

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 54

Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)"40

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 55

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)42

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 56

Razionalizzazione delle spese per il personale64

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 47

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione

- c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
- d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
- e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;
- f) Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo necessario all'esercizio delle operazioni di toelettatura;
- g) Autorità sanitaria locale: il Sindaco;
- h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale;
- i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;
- j) Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
- k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;
- l) Gattaro: gestore delle colonie feline;
- m) Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
- n) Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un transponder;
- o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P.

- iscritto all'Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;
- p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;
- q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;
- r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione;
- s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;
- u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;
- v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.

TITOLO I COMPETENZE

Art. 3

Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero

1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/1991, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

Servizio veterinario A.S.L.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del

randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;
- b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e del luogo ove si trova;
- d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;
- e) esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;
- f) dispone dei fondi assegnati;
- g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;
- h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
- i) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;
- l) si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, e della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalità

previste dalle norme e dai competenti organi regionali;

m) attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale.

2. Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:

a) effettua attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e delle strutture commerciali;

b) rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture commerciali;

c) rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.

3. La Regione, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativi all'anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.

4. La Regione provvede all'adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo collegamento con la Banca Dati Nazionale.

Art. 5 Comuni

1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;

b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;

c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;

d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;

e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;

f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;

g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;

h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;

i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;

l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;

m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

TITOLO II STRUTTURE DI RICOVERO

Art. 6

Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:
 - a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente e, ove presente dall'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;
 - b) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;
 - c) Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.
2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.
3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione

politiche della salute della Regione Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a chiedere l'iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività. La mancata richiesta di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria.

4. Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m. dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie.

Art. 7

Caratteristiche strutturali dei ricoveri

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.

Art. 8

Criteri per la gestione dei canili

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve

essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 9

Pronto soccorso veterinario

1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell'animale o la sua sofferenza.
2. Le ASL possono avvalersi, per le attività di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.

TITOLO III

STRUTTURE COMMERCIALI

Art. 10

Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura

1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

Art. 11

Requisiti strutturali commerciali

1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed

illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.

2. La gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione.
3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotare l'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.
4. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

TITOLO IV

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 12

Anagrafe degli animali d'affezione

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.

2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR - S.I.V.R.A.). La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della Legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

Art. 13

Codice di riconoscimento

1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero competente.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo non sono validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a

far applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche e venatorie e delle Forze dell'Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.

Art. 14

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione nell'ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l'evento nella registrazione anagrafica del cane.
4. I cani provenienti da altre Regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip, dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione già applicato.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di

identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.

6. Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell'art. 10.

Art. 15

Abbandono degli animali

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanassica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

Art. 16

Cattura, custodia e ricovero degli animali

1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia

urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.

2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni.
3. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.
4. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.
5. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.
7. Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni

dall'introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.

8. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.
9. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.
10. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratici la vivisezione.
11. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.

Art. 17

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

Art. 18

Protezione dei gatti in libertà

1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni

protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.

3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

TITOLO V

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE

ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

Art. 19

Misure di protezione

1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere della prole. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implicino l'utilizzazione di animali d'affezione, l'organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell'incasso

all'amministrazione comunale che ospita l'evento, che vincolerà l'utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.

Art. 20

Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 21

Affidamento degli animali maltrattati

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

Art. 22

Trasporto di animali

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Il trasporto degli animali d'affezione per scopi commerciali è disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Art. 23

Promozione educativa - corsi di formazione

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle A.S.L.

3. La Regione finanzia, altresì, progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

Art. 24

Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia

giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L., dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della Legge 689/1981 e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.

Art. 26 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 281/1991, si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L.R. 47/1984.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

Art. 27

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvaticiti

1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvaticiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. L'indennizzo previsto al comma 1 è corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 28 Abrogazioni

1. La L.R. 21 settembre 1999, n. 86 è abrogata.

2. La L.R. 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata.

Art. 29 Norma finanziaria

1. I fondi nazionali di cui all'art. 8, della Legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.

Art. 30 Norma transitoria

1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

Il Presidente
Giovanni Chiodi

Segue allegato

Allegato A

Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri

Canile sanitario	
<p>Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:</p>	<p>a) autorizzazione sanitaria del sindaco; b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente; c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie; d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema; e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo; f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane; g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 14; h) locale adibito ad ufficio; i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti; l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti; m) locale ripostiglio; n) servizi igienici; o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsica tori; p) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
<p>La capacità massima consentita è di 50 soggetti</p>	
<p>Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:</p>	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile; 2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente; 3) energia elettrica; 4) telefax e segreteria telefonica.</p>
<p>Per la gestione sarà necessario:</p>	<p>- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura; - detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario regione Abruzzo)</p>
<p>Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:</p>	<p>a) autorizzazione sanitaria del sindaco; b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente;</p>

	<p>c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;</p> <p>d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro;</p> <p>e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;</p> <p>f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane;</p> <p>g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari;</p> <p>h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;</p> <p>i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;</p> <p>l) locale ripostiglio;</p> <p>m) servizi igienici.</p> <p>n) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
<p>Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:</p>	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;</p> <p>2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;</p> <p>3) energia elettrica.</p>
<p>Per la gestione sarà necessario:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura; - registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero. - detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario Regione Abruzzo).
<p>La capacità complessiva del rifugio, non può superare il numero di 250 soggetti.</p>	
<p>I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.</p>	

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", DEGLI ARTICOLI 3, 5 E 8 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" E DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 47 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1954, N. 320
Regolamento di polizia veterinaria.

Art. 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 3

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
 - a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono

destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquanta.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. [COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189].
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8. (1)

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8,

anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 8

(Istituzione del fondo per l'attuazione della legge)

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art. 6 (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 48
**Disciplina delle fattorie didattiche,
agrinido, agriasilo e agritata.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Indice

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

CAPO II

FATTORIE DIDATTICHE

Art. 2

Definizione attività delle fattorie didattiche

Art. 3

Esercizio dell'attività, connessione e
prevalenza

Art. 4

Requisiti soggettivi

Art. 5

Requisiti strutturali

Art. 6

Elenco regionale ricognitivo degli
imprenditori agricoli di fattoria didattica

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività di
fattoria didattica

Art. 8

Simbolo distintivo e rete delle fattorie
didattiche

Art. 9

Programma per lo sviluppo delle fattorie
didattiche

Art. 10

Osservatorio regionale dell'attività
didattica, culturale e ricreativa

Art. 11

Vigilanza e controllo

Art. 12

Sospensione e revoca dell'attività

Art. 13

Sanzioni

Art. 14

Finanziamenti

CAPO III

FATTORIE AGRINIDO

Art. 15

Definizione attività di agrinido

Art. 16

Finanziamenti

CAPO IV

FATTORIE AGRIASILO

Art. 17

Definizione attività di agriasilo

CAPO V

Art. 18

Definizione attività di agritata

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norma finanziaria

Art. 20

Regolamento

Art. 21

Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per favorire nelle nuove generazioni:
 - a) la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;
 - b) la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;
 - c) l'interesse per l'ambiente rurale e i suoi valori culturali;
 - d) un più corretto stile alimentare e di vita.
2. Le attività di cui al comma 1 rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiché l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la società consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

CAPO II
FATTORIE DIDATTICHE

Art. 2
Definizione attività delle fattorie didattiche

1. Sono attività delle fattorie didattiche: le attività di educazione e didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali, l'accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali, le attività ricreative e culturali.
2. Le fattorie didattiche propongono e realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi in azienda, di uno o più giorni, per le finalità di cui al comma 1.
3. L'attività didattica può essere implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di partecipare attivamente al

processo produttivo aziendale con un'offerta diversificata di attività.

4. L'offerta didattica della fattoria è coerente con l'orientamento produttivo aziendale.
5. I principali destinatari delle attività di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o in gruppi organizzati.
6. Le fattorie didattiche, durante il periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.
7. I percorsi formativi hanno per oggetto i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'alimentazione e della ruralità in coerenza con l'orientamento produttivo dell'azienda agricola.
8. Le fattorie didattiche, durante tutto l'anno, possono altresì organizzare per gli anziani attività didattiche per uno o più giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni, le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

Art. 3

Esercizio dell'attività, connessione e prevalenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attività agricole, le attività didattiche.
2. L'attività di fattoria didattica è svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
3. Le attività di cui al comma 1, dell'articolo 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. Il principio della connessione tra le due attività viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l'attività agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a

quella didattica. I criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 20.
3. La quota di partecipazione ai corsi di formazione è determinata dalla Giunta regionale ed è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.
4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

Art. 5

Requisiti strutturali

1. Le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ospitalità e di sicurezza.

6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Art. 6

Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

1. Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
2. Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali agricole.
3. L'iscrizione all'elenco consente alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.
4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 sono definite le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.
5. Le aziende agrituristiche regolarmente abilitate già inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" istituito dall'ex ARSSA sono iscritte nell'Elenco regionale se posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, che intendono esercitare l'attività di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.
3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 gennaio 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
4. Alla Scia sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica previsti dalla presente legge, nonché dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6, secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8

Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche, iscritte nell'elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
2. Il simbolo distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.
3. La Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale istituisce la "Rete delle fattorie didattiche abruzzesi" per favorire:
 - a) la promozione delle attività didattiche;
 - b) lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste e le istituzioni competenti;
 - c) l'applicazione di processi sostenibili.

Art. 9

Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione politiche agricole e di sviluppo

rurale, previa consultazione delle OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operatività su tutto il territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

Art. 10

Osservatorio regionale dell'attività didattica, culturale e ricreativa

1. Al fine di garantire un costante monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attività rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettività, presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche che svolgono attività didattiche, culturali e ricreative.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna Organizzazione Professionale Agricola di cui all'articolo 9, comma 1.
3. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'attività delle fattorie didattiche non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

Art. 11

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 è svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.
2. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì,

per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'attività

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.
3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6;
 - b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

Art. 13

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque utilizza impropriamente il simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00.
3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 2 sono introitati alla unità previsionali di base (UPB) 03.05.001 - Cap 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 14

Finanziamenti

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l'attività di fattoria didattica, anche ai fini dell'adeguamento degli edifici rurali esistenti e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 20 e tenendo conto del programma regionale di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.
4. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge soggetti a notifica è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

CAPO III

FATTORIE AGRINIDO

Art. 15

Definizione attività di agrinido

1. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola, singola o associata, di cui all'articolo 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.
2. L'agrinido è organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della

legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L'agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla l.r. 76/2000.

3. L'azienda agricola per poter esercitare l'attività di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

Art. 16
Finanziamenti

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agrinido possono richiedere finanziamenti ai sensi della l.r. 76/2000 e della l.r. 2/2005 in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

CAPO IV
FATTORIE AGRIASILO

Art. 17
Definizione attività di agriasilo

1. L'azienda agricola di cui all'articolo 3, comma 2, può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

CAPO V
AGRITATA

Art. 18
Definizione attività di agritata

1. La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla l.r. 76/2000 definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attività di agritata è svolta all'interno di un'impresa agricola, di cui all'articolo 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle

attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 e dall'articolo 18.

Art. 20
Regolamento

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge ad eccezione dell'articolo 18.

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" E DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 48 "Disciplina delle fattorie didattiche e degli agrinido, agrisilo e agritata" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad

altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di

conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104].
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 8

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
 - b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
 - c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
 - d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
 - e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
 - f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;
 - g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
 - h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
 - i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
 - l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
 - m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
 - n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
 - o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 49

Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di valorizzare, documentare e promuovere l'arte della pittura "a fresco" e la connessa riscoperta dei giochi di una volta nonché complessivamente l'arte murale contemporanea sul territorio regionale.

Art. 2

(Riconoscimento delle iniziative e delle manifestazioni)

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:
- a) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la qualifica di "Paese dell'Affresco";
 - b) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "I Muri Raccontano...i Giochi di una Volta" riconosce ad Azzinano di Tossicia (TE) la qualifica di "Paese Dipinto";
 - c) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione "Casoli Pinta" riconosce a Casoli di Atri (TE) la qualifica di "Paese Dipinto".

Art. 3

(Obiettivi)

1. Ai fini dei riconoscimenti di cui all'art. 2 le manifestazioni perseguono i seguenti obiettivi:
- a) promuovono la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco e dei giochi di una volta;
 - b) gestiscono laboratori permanenti aperti a tutti e il patrimonio artistico ivi presente, organizzano periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
 - c) rendono fruibile ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte e dei murales;
 - d) custodiscono, valorizzano, documentano e diffondono la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata e la conoscenza dei giochi tradizionali dipinti sui muri costituendo patrimonio artistico del territorio;
 - e) collaborano, se richiesto, con il Ministero dell'Istruzione e con gli Enti locali, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici ai fini del recupero dei beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco e a scopo didattico e formativo sul tema dei giochi tradizionali;

- f) organizzano, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;
- g) collaborano con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

Art. 4
(Organizzazione)

1. La manifestazione d'arte "Treglio affrescata" si svolge a Treglio (CH) con cadenza annuale.
2. Il progetto "I Muri Raccontano .. i Giochi di una Volta" si svolge ad Azzinano di Tossicia (TE) con cadenza annuale a cura della Pro loco di Azzinano.
3. La manifestazione "Casoli Pinta" si svolge a Casoli di Atri (TE) con cadenza biennale.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) è abrogata.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8
DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
18.12.2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio
"Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e
Casoli di Atri "Paese dipinto") (in questo stesso
Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web

"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della

legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8

(La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 50

Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute -Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 5/2008, come modificata dall'art. 25 della L.R. 6/2009)

1. Al punto 3.211 "L'Agenzia sanitaria regionale" dell'Allegato di cui all'art. 1 della L.R. 5/2008, come modificato dall'art. 25 della L.R. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo "L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*";
- b) al paragrafo: Organizzazione il periodo "Al Personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto".

Art. 2

(Integrazione all'art. 20 della L.R. 77/1999)

1. All'art. 20 della L.R. 77/1999, dopo il comma 9 bis, sono aggiunti i seguenti commi:
 - "9 ter. In attuazione dell'art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell'individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l'assegnazione delle suddette posizioni:
 - a) dipendenti esperti avvocati di cui all'art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all'Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

- b) dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;
- c) dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell'ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all'esigenze dell'ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.
- 9 quater. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.
- Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell'incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite."

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

Il Presidente
Giovanni Chiodi

TESTO

DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE
14 SETTEMBRE 1999, N. 77

"Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

18.12.2013, n. 50 "Modifiche alla L.R.

10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la
salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)
come modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile
2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R.

77/1999"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio

pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 20

Incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:
 - a) Direttore regionale preposto ad una Direzione;
 - b) Dirigente preposto ad un Servizio o ad una posizione di Staff.
 2. Il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale. Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.
 3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:
 - a) della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;
 - b) delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) dei risultati conseguiti in precedenza.
 4. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
 5. Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del codice civile.
 6. Gli incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del nuovo Direttore.
- 6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l'entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall'incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.
- 6-ter. In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.
- 6-quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.
7. Gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.

8. Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.
9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante.
- 9-bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete, la differenza tra l'indennità di posizione percepita e quella spettante per l'incarico di direttore.
- 9-ter. In attuazione dell'art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell'individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l'assegnazione delle suddette posizioni:**
- a) dipendenti esperti avvocati di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/2000 che**

prestino servizio presso la Struttura di Supporto all'Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b) dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;

c) dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell'ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all'esigenze dell'ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.

9-quater. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio. Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell'incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 69

(Norme transitorie)

1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico

impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo

al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1. È istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara quale struttura speciale di supporto della Giunta regionale di cui

- all'art. 14, n. 2, della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 avente ad oggetto «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo», sotto la lett. e) del citato art. 14, n. 2.
2. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma affidati all'Avvocatura dello Stato.
 3. L'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale.
 4. Al fine di assicurare la tutela legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, organismi, Istituti e strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale provvede, in particolare:
 - a) ad affidare all'Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e rappresentanza dell'Amministrazione;
 - b) alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nei casi di cui al precedente comma 3;
 - c) alla formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;
 - d) allo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;
 - e) alla gestione della biblioteca della Giunta regionale;
 - f) alla predisposizione e diffusione tra gli Organi e le strutture della Regione Abruzzo del massimario delle decisioni giurisdizionali;
 - g) all'esazione dei compensi ad essa spettanti;
 - h) ad espletare direttamente la fase istruttoria di ogni contenzioso, prima all'invio dell'avvocatura distrettuale.
 - 4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati.
 5. In particolari casi e previo parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia.
 6. Nel caso di cui al precedente comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale, dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987.
 7. La Giunta regionale, con atto di organizzazione, regola le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi di cui al precedente comma.
 8. La responsabilità dell'Avvocatura Regionale è affidata, con provvedimento della Giunta Regionale, a dirigente iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo,

con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale. All'avvocato regionale è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori regionali preposti alle Direzioni di cui alla tabella allegato "A" alla L.R. n. 77/1999.

8-bis. L'incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali.

8-ter. All'incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999.

9. Gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con apposita convenzione.

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 51

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Modifica all'art. 6 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 10, dell'articolo 6, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e che adotta le dovute misure organizzative interne."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 23 della L.R. 41/2012)

1. L'art. 23 della L.R. 41/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
 - d) I nati morti e i prodotti del concepimento;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate."

Art. 3

(Modifica all'art. 29 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della L.R. 41/2012 dopo le parole "medico necroscopo" sono aggiunte le parole "nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte."

Art. 4

(Modifiche all'art. 35 della L.R. 41/2012)

1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 dopo le parole "disponibilità continuativa" è inserita la seguente "e funzionale". Dopo le parole "carro funebre" sono inserite le seguenti "in proprietà o contratto di leasing".
2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria."
3. Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "per ogni singola sede;".
4. Al comma 7, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre."

Art. 5

(Modifica all'art. 41 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell'articolo 41, della L.R. 41/2012 le parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

Art. 6

(Modifiche all'art. 41 bis della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell'articolo 41 bis, dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole: "comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 52

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Modifica all'articolo 29 della L.R. 44/2007)

1. All'articolo 29, della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa)" prima delle parole "per lo svolgimento" sono aggiunte le seguenti: "Ad esclusione dell'articolo 16,".

Art. 2

(Modifiche all'art. 30 della L.R. 44/2007)

1. All'articolo 30 della L.R. 44/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 1, le parole "se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle parole ", indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato,";
 - b) Dopo il comma 3 bis, dell'art. 30 della L.R. 44/2007 è aggiunto il seguente: "3 ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione

esercita l'iniziativa legislativa sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale".

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 35bis alla L.R. 44/2007)

1. Dopo l'articolo 35, della L.R. 44/2007 è inserito il seguente:

"Articolo 35bis

(Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33, qualora nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum di cui al presente titolo si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali.
2. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell'anno, nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i referendum di cui al presente titolo possono essere effettuati, previa intesa con il Ministro dell'Interno, in una delle date stabilite per tali elezioni, anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33."

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 53

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Indirizzi per la realizzazione del Piano di svecchiamento autobus)

1. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, n. 1, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti" sono definiti dalla Giunta regionale, avendo riguardo ai seguenti indirizzi:
 - a) gli autobus acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente sui servizi di linea del trasporto pubblico locale contribuito;
 - b) salva l'ipotesi di acquisto di mezzi in proprietà della Regione, l'assegnazione del contributo diretto alle aziende per l'acquisto dell'autobus è condizionato alla sottoscrizione del vincolo di reversibilità che, nelle ipotesi di cessazione, variazione o subentro nel servizio di trasporto da parte di un altro operatore, costituisce, per l'azienda beneficiaria, impegno a trasferire il veicolo alla Regione o al nuovo soggetto affidatario del servizio dietro pagamento di un corrispettivo non superiore alla eventuale residua quota di ammortamento riferita alla parte del cofinanziamento a carico dell'azienda;
 - c) nel caso di subentro nel servizio da parte di un nuovo operatore il mezzo può essere destinato dalla Regione al servizio riaffidato previa stipula di un nuovo patto di reversibilità con il subentrante; in tal caso il corrispettivo di cui alla

lettera b) resta a carico del nuovo affidatario;

d) il vincolo di reversibilità opera anche nell'ipotesi di trasferimento del mezzo per sua sostituzione con altro veicolo oggetto di un nuovo piano di svecchiamento del parco autobus; in tal caso la Regione, secondo le condizioni d'usura riscontrate, può destinare il veicolo sostituito a servizi con finalità e utilità sociali.

2. Con riguardo al primo programma di svecchiamento degli autobus successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a finanziamento i veicoli, acquistati con procedura ad evidenza pubblica, che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale abbiano immatricolato per la prima volta e immesso in servizio dopo il 1° gennaio 2011, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) siano rispettati gli indirizzi di cui al primo comma;

b) i mezzi siano immatricolati in servizio pubblico di linea esclusivamente sulle autolinee appartenenti ai servizi finanziati dalla Regione;

c) i mezzi siano nuovi di fabbrica e sostituiscano autobus con vetustà superiore ai 15 anni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti", le disposizioni di cui all'art. 20, della L.R. 17 luglio 2007, n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e quelle di cui alla L.R. 11 febbraio 2008, n. 1 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali" in ordine al rispetto, negli acquisiti di autobus, cofinanziati da risorse pubbliche, del D.P.R. 24 luglio 2006, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13)

1. All'articolo 9, della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio"

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per le ferrovie di cui all'art. 8, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 84, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda incaricato".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 54

Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)"

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.
3. La Regione, altresì, favorisce attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di Regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.
4. Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2

(Interventi e contenuti del progetto pilota)

1. La Regione Abruzzo, attraverso la realizzazione del progetto pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa.
2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:
 - a) realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico, preferibilmente di varietà italiana;
 - b) valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;
 - c) riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;
 - d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;
 - e) sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;
 - f) progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;
 - g) ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura della canapa coltivata in via sperimentale;
 - h) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa per la produzione di pannelli

isolanti termoacustici, per la bioedilizia, nell'industria automobilistica, nell'utilizzo dei derivati in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, nella produzione di cellulosa per carta.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto redige il progetto pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione con bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.
4. Alla luce dei risultati ottenuti, e tenendo conto delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza socio-economica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale per consentire l'avvio del settore.

Art. 3

(Valutazione del progetto)

1. I soggetti incaricati di attuare il progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999, recante le modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.
3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa

europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per il corrente anno la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato e iscritto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 3/2002.

Art. 6

(Modifica alla legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013)

1. Il comma 2, dell'art. 4, della legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)" è sostituito dal seguente:
"2. al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro"."

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari), e successive modifiche ed integrazioni, con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:
 - a) direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
 - b) direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
2. La presente legge dà attuazione, altresì, al principio della tutela della concorrenza ed assicura il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

TITOLO II
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2009/128/CE

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, attua, nell'ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), al fine di:
 - a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Art. 3
(Relazione sull'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 150/2012)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di agricoltura, approva entro il 30 novembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, la relazione sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al predetto decreto legislativo.
2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura acquisisce dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e dalle Direzioni regionali competenti in materia di ambiente e di salute, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Art. 4
(Certificati di abilitazione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2012, sono individuate nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) le strutture preposte all'espletamento dell'esame volto al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari.
2. Per assicurare procedure omogenee per l'attività di formazione e aggiornamento,

nonché per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Giunta regionale definisce i contenuti e i requisiti del sistema formativo, su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita quella competente in materia di agricoltura, sulla base delle indicazioni e dei requisiti definiti dal Piano d'Azione Nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 150/2012.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità per la qualificazione e i contenuti della formazione per i consulenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 150/2012.
4. Per l'espletamento degli esami di cui al comma 1 sono costituite, presso le ASL, Commissioni esaminatrici composte da esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di agricoltura, nonché da sanitari delle ASL.
5. I corsi di formazione propedeutici all'espletamento degli esami di cui al comma 1 sono organizzati dalle ASL o da organismi accreditati presso la Direzione competente in materia di salute, secondo le norme vigenti; sono riconosciuti validi anche i corsi svolti con supporti multimediali e con le modalità della Formazione a distanza (FAD), fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 ed il previo accertamento del profitto.
6. Per l'espletamento degli esami e per il rilascio delle abilitazioni i richiedenti versano alle ASL territorialmente competenti la quota di concorso alle spese commisurate ai relativi oneri, da stabilire con l'atto di cui al comma 2; il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 può prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso la Giunta regionale stabilisce le modalità di fruizione degli stessi.
7. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita e all'acquisto di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla ASL competente per territorio; i certificati di abilitazione all'attività di consulente e all'impiego di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla Direzione regionale competente in materia di salute, previo versamento della corrispondente quota stabilita dalla Giunta regionale.
8. Le attività volte al rilascio dei certificati di abilitazione all'attività di consulente sull'impiego dei prodotti fitosanitari sono

eseguite nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle misure contenute nel Piano d'Azione Nazionale di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 150/2012.

Art. 5

(Prescrizioni per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari)

1. La costruzione e la trasformazione di ambienti per il deposito di prodotti fitosanitari sono subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di norme igienico-sanitarie, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2012 e nel rispetto degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti - n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997):
 - a) i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali o ambienti che non sono adibiti a deposito o vendita di generi alimentari;
 - b) i prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi devono essere conservati in depositi o armadi da tenere chiusi a chiave e separati con appositi contrassegni ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 6

(Controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari)

1. I controlli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 150/2012 sono assicurati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto.
2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 7

(Irrorazione aerea)

1. Ai sensi e nei casi di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2012 la Direzione regionale competente in materia di agricoltura può autorizzare l'irrorazione aerea in deroga; in tal caso provvede agli adempimenti previsti dal citato articolo.

Art. 8

(Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile)

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 14 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, la relazione sullo stato di attuazione delle misure adottate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.
2. Le Direzioni regionali competenti in materia di salute e di ambiente forniscono alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Art. 9

(Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del D.Lgs. 150/2012 la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di ambiente, può individuare ulteriori aree specifiche, rispetto a quelle di cui al comma 2 del citato articolo, nelle quali applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari; in tal caso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura informa tempestivamente i Ministeri competenti in materia di ambiente, agricoltura e salute.

Art. 10

(Dati di produzione, vendita e utilizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la scheda informativa sui dati di

vendita dei prodotti fitosanitari è trasmessa annualmente, dalle persone titolari di imprese commerciali o da società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla Direzione regionale competente in materia di salute e alla ASL competente per territorio, attraverso il Sistema Informativo Veterinario Regione Abruzzo (SIVRA).

2. Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la Direzione regionale competente in materia di salute comunica, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Ministero competente in materia di salute e al Servizio informativo agricolo nazionale del Ministero competente in materia di agricoltura, l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Art. 11

(Difesa integrata obbligatoria)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e modalità per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti relativi alla difesa integrata obbligatoria e per la realizzazione dei relativi servizi.

Art. 12

(Difesa integrata volontaria)

1. La Regione promuove interventi di difesa integrata volontaria di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Art. 13

(Agricoltura biologica)

1. La Regione promuove interventi in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Art. 14

(Controlli)

1. La Regione assicura i controlli di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura, di salute e di ambiente, nonché attraverso le ASL.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 150/2012.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura e di salute, nonché le ASL territorialmente competenti, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2012 in relazione alle fattispecie in esso contemplate e nel rispetto del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento, contestazione di illeciti amministrativi e di irrogazione di sanzioni in base alle leggi vigenti.
2. Le Direzioni regionali di cui al comma 1 assicurano la riscossione delle sanzioni di propria competenza che confluiscono nel capitolo 03.05.001 - 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura".
3. Le ASL, che curano la riscossione delle sanzioni di propria competenza, utilizzano i relativi introiti per il potenziamento e l'ottimizzazione dei controlli di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2012.
4. Limitatamente all'irrogazione delle sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità per l'attuazione del presente articolo.
5. Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2007/60/CE)

Art. 16
(Gestione del rischio di alluvione)

1. La Regione, per quanto di competenza provvede, attraverso la Direzione competente in materia di lavori pubblici e protezione civile, agli adempimenti di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque).
2. Per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 ed in particolare per la predisposizione della parte del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, le Autorità di bacino di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 78 (Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore) e alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 59 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto), nonché l'Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere e l'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno, per le parti del territorio regionale ricadenti nei predetti bacini, e l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) mettono a disposizione della Direzione regionale

competente in materia di lavori pubblici e protezione civile i dati, le informazioni e quanto necessario a consentire l'attuazione del D.Lgs. 49/2010, provvedendo, su incarico della Direzione competente, anche a svolgere specifiche funzioni.

3. Le attività di cui all' articolo 3, commi 5 e 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono assegnate alla competenza della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e protezione civile.
4. Le attività previste dai commi 1, 2 e 3 sono svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero competente in materia di tutela ambientale.

TITOLO IV
(ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA
DELLA CONCORRENZA E DEGLI ARTICOLI 107
E 108 DEL TFUE)

Capo I
Programmi regionali sulla sussidiarietà

Art. 17
(Sostituzione dell'articolo 213 della legge
regionale 26 aprile 2004, n. 15)

1. L'articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) è sostituito dal seguente:

"Art. 213
(Interventi relativi al principio di sussidiarietà)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma quarto della Costituzione, la Regione promuove il principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso interventi che favoriscono il mercato del lavoro e che sono volti a sostenere la centralità della persona e l'accrescimento del benessere sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, provvede a organizzare giornate di studio, destinate ai componenti degli organi di indirizzo politico, ai dirigenti ed ai funzionari della Regione e degli enti locali, per la

diffusione della conoscenza di strumenti e modelli di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Direzione e del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, approva annualmente un programma regionale sulla sussidiarietà orizzontale che può prevedere, per la sua attuazione, il ricorso, nel rispetto delle disposizioni europee e statali in materia di affidamenti di servizi e forniture, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di consolidata esperienza in materia."

Capo II

Interventi di recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate

Art. 18

(Interventi per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi irrigui e altri usi compatibili)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ferme restando le competenze spettanti ai Consorzi di bonifica ai sensi della legislazione vigente, la Regione individua nei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti attuatori degli interventi previsti nell'obiettivo operativo IV.1.1.b recante «Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile» previsto nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.
2. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, i Consorzi di Bonifica sono obbligati, per un periodo di dieci anni dalla data di collaudo delle opere realizzate, a reinvestire gli eventuali proventi netti derivanti dalla gestione delle opere relative agli interventi di cui al

comma 1, nelle seguenti attività di pubblico interesse:

- a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;
 - b) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale nonché per la protezione da calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
 - c) realizzazione di attività funzionali alla difesa e alla manutenzione del territorio.
3. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i Consorzi di Bonifica, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, devono adottare un regime di contabilità separata per la gestione delle opere relative agli interventi di cui al comma 1.
 4. I Consorzi di bonifica trasmettono annualmente alla Direzione regionale competente in materia di politiche agricole un resoconto analitico e finanziario delle attività realizzate con i proventi di cui al comma 2.

Capo III

Interventi culturali in materia di editoria

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. Il titolo della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado) è sostituito dal seguente: "Interventi di sostegno dell'editoria".

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo e

concorrere allo sviluppo dell'editoria, la Regione sostiene i seguenti interventi:

- a) realizzazione, da parte di case editrici, di progetti editoriali, espressione dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o afferenti a ricerca ed informazione;
- b) presentazione di produzioni editoriali abruzzesi o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;
- c) potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali del territorio regionale, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo."

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 2 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le case editrici che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio."

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 3 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione tecnica)

1. La proposta di Programma di cui all'articolo 4 è predisposta da una Commissione tecnica.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal dirigente del Servizio competente in materia di cultura e da due funzionari esperti del medesimo Servizio; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria C del medesimo Servizio.

3. La Commissione è nominata con atto del dirigente del Servizio competente in materia di cultura.
4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito."

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 4 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Programmazione annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; se la Commissione consiliare non esprime parere entro venti giorni dall'assegnazione, il parere s'intende come favorevole."

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 5 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Sostegno di progetti editoriali)

1. Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che confluiscono nel Programma annuale di cui all'articolo 4, sono rivolti alle iniziative delle case editrici di cui all'articolo 2.
2. Sulla base del Programma annuale approvato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di cultura emana avviso pubblico annuale con cui sono stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi."

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 6 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 elabora la proposta relativa alla partecipazione della Regione, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità della spesa a carico del bilancio regionale.
2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all'articolo 4."

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 8 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di pubblicazioni)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 elabora la proposta relativa al potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, del patrimonio di opere librerie e documentarie, relative ad argomenti riguardanti l'Abruzzo, anche in formato elettronico.
2. La proposta di cui al comma 1 è inserita nel Programma di cui all'articolo 4.
3. La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata dalle Case editrici."

Art. 27

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. L'articolo 10 della legge regionale 138/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dal Titolo I non sono cumulabili con quelli previsti da altre

leggi regionali, nazionali ed europee di intervento nel settore della cultura."

Art. 28

(Integrazione alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 138/1998 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

(Normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.
2. Se la concessione dei contributi di cui al comma 1 non rientra nella fattispecie degli aiuti di Stato d'importanza minore, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e successive modifiche ed integrazioni."

Capo IV

Interventi culturali in materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio,

ferme restando le competenze riservate allo Stato."

Art. 30

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 98/1999 sono sostituite dalle seguenti:

"a) favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità;

b) promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l'innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;"

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L'articolo 3 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e nei limiti delle leggi di bilancio, individua su base annuale le somme da erogare ai soggetti istituzionali, associativi e formativi che possiedono i requisiti indicati nell'avviso pubblico di cui al comma 2 e che dimostrano una crescita costante dell'attività produttiva nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali con conseguente incremento delle unità lavorative.
2. Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità stabiliti

annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo."

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L'articolo 4 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Attività continuative e non)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei seguenti settori:
 - a) promozione della cultura cinematografica;
 - b) produzione di festival e rassegne;
 - c) acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
2. Sono attività non continuative quelle svolte nei seguenti settori:
 - a) produzione di film ed audiovisivi nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;
 - b) eventi e didattica nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale.
3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l'avviso di cui all'articolo 3.
4. I beneficiari dei contributi relativi alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di cui all'articolo 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate."

Art. 33

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. L'articolo 8 della legge regionale 98/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Mediateca regionale)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alle lettere b) e d), del comma 1,

dell'articolo 2, promuove l'acquisizione e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione, distributivi ed espositivi.

2. La Mediateca regionale, con sede presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla multimedialità.
3. Il Servizio regionale competente in materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione dei servizi mediatecari, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio."

Art. 34

(Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 98/1999 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Normativa in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d'importanza minore.
2. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni."

Capo V

Registro regionale de minimis

Art. 35

(Istituzione del Registro regionale de minimis)

1. Nelle more dell'implementazione del registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza della Giunta regionale, in collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo regionale, un sistema interno di raccolta, trasmissione, trattamento e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (di seguito Registro regionale de minimis), ad esclusione di quelli relativi ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 36

(Modalità di trattamento dei dati e delle informazioni)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, nel rispetto della vigente normativa, le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis.
2. Le direzioni regionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire nel Registro regionale de minimis le informazioni riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 37

(Ambito d'applicazione)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le direzioni regionali e gli enti di cui al comma 2 dell'articolo 36 inseriscono, in particolare, nel Registro regionale de minimis i dati riguardanti:
 - a) le agevolazioni concesse ai sensi del vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis;
 - b) i soggetti giuridici, pubblici o privati, beneficiari di aiuti in de minimis, che esercitano un'attività economica secondo le definizioni contenute nella normativa e nella giurisprudenza europea;
 - c) le agevolazioni de minimis concesse in attuazione di programmi operativi, di leggi regionali, di regolamenti, di atti amministrativi generali e di provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.
2. Nel rispetto del vigente regolamento europeo, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo regolamento e alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Capo VI

(Aeroporto d'Abruzzo)

Art. 38

(Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo)

1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).
2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione

regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga).

3. Per il finanziamento del Programma, pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziare nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.573.000,00;
 - b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.573.000,00.
5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
6. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante:
 - 1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale;
 - 2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati;
 - 3) l'impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l'attuazione del Programma;

- b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2;
- c) certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);
- d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate.
7. Il contributo è erogato in due rate:
- a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2;
- b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti.
8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.
9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare complessivo finanziato.
10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57

(Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo), confluiscono nel Programma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, che ne valuta l'idoneità rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 38.

Capo VII

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore.
10. Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) modalità di organizzazione diretta degli eventi;
 - b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
 - c) requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
 - d) modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
 - e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
 - f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
 - g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - h) controlli;
 - i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
 - j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
 - a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
 - a) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - b) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
 - c) per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
 - d) per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.

15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
- b) articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
- c) articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED
ENTRATA IN VIGORE)

Art. 41
(Disposizioni transitorie)

1. Per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti.

Art. 42
(Norme finanziarie)

1. Il comma 6, dell'articolo 4, l'articolo 12 e l'articolo 13 contengono disposizioni di natura programmatica nell'ambito delle politiche agricole e non comportano oneri a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 4 e agli articoli 12 e 13 a valere sulle risorse, da iscrivere nel Bilancio regionale, relative al Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
2. Per l'annualità 2013 non si dà attuazione all'articolo 17; per gli esercizi successivi gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 trovano copertura negli stanziamenti che saranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nel capitolo di spesa 14.02.001-122339 denominato: "Progetto scuola di sussidiarietà".

3. L'articolo 18 contiene disposizioni di natura programmatica nell'ambito delle politiche agricole e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui all'articolo 18 a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale per lo sviluppo territoriale iscritte al capitolo di spesa 07.02.14 - 102500 denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate" inerenti l'obiettivo operativo IV.1.1.b di cui al comma 3 dell'articolo 18.
4. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non devono comportare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 43
(Abrogazioni)

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 5 e l'articolo 14 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono abrogati.
2. Gli articoli 7, 9, 11 e 14 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazioni nelle scuole secondarie di secondo grado) sono abrogati.
3. Gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) sono abrogati.
4. La legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) è abrogata.

Art. 44
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI

DEGLI ARTICOLI 5 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

DEGLI ARTICOLI 7, 9, 11 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N. 138

"Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado"

DEGLI ARTICOLI 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1999, N. 98

"Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)"

DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 55

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del

Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 5

(Competenze del Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 3:

- a) definisce criteri, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di Bacino o di suoi stralci ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'elaborazione;
- b) adotta il Piano di Bacino o suoi stralci coordinando i piani di disinquinamento, gli altri piani ed interventi previsti dall'art. 17, comma 4 della legge n. 183 del 1989, i piani dei Parchi di cui alla legge n. 394 del 1991, i piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i piani territoriali di coordinamento Provinciali ed i piani di difesa del territorio e di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36;
- c) [adotta i programmi di intervento attuativi del piano dei bacini;]
- d) individua particolari argomenti tecnici o tecnologici o di impostazione metodologica e culturale su cui occorrono approfondimenti, studi e ricerche preordinati alle attività di cui all'art. 3;
- e) propone normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente;
- f) stabilisce indirizzi, direttive e criteri sulla sostenibilità degli interventi e delle attività agricole, zootecniche, industriali e turistiche con la quantità e qualità di suolo e di acque disponibili;
- g) stabilisce indirizzi, direttive e criteri in riferimento alle materie di cui all'art. 3 ed in particolar modo alle Province per la redazione del piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36;
- h) fissa direttive per l'organizzazione della polizia idraulica e del servizio di previsione e preannuncio delle piene;
- i) istituisce, presso l'Autorità, il catasto delle utenze di derivazione di acqua pubblica;
- l) adotta la Relazione Annuale sull'Uso del Suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- m) nomina il Segretario Generale ed i componenti il Comitato Tecnico ed istituisce la segreteria Tecnico Operativa;

- n) definisce i criteri di segnalazione degli esperti esterni e li nomina;
 - o) propone alla Giunta regionale le misure sanzionatorie o sostitutive nei casi di cui all'art. 3, comma 8 lett. g);
 - p) determina, su proposta del Segretario Generale, la ripartizione delle risorse disponibili di cui al successivo art. 25 per far fronte al funzionamento dell'Autorità ed alle previsioni di cui agli artt. 3, 17 e 20 della presente legge;
 - p-bis) propone alla Giunta regionale l'adozione degli atti per i quali sussiste la competenza regionale.
2. Il Comitato Istituzionale stipula, su iniziativa del Segretario Generale, gli accordi con le strutture organizzative della Regione, o altre amministrazioni pubbliche e le convenzioni con esperti esterni, Università, organismi di ricerca nazionali e regionali, organizzazioni private ad alta competenza tecnico-scientifica con priorità per quelle presenti nel territorio regionale.
 3. Ai sensi del precedente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività afferenti:
 - le tematiche forestali ed ambientali;
 - la salvaguardia della vegetazione;
 - le azioni di vigilanza idrogeologica ai sensi del successivo art. 11;
 - il riordino e ridefinizione del vincolo idrogeologico.
 4. Nell'ambito della delega conferita alle Province ai sensi dell'art. 23, le convenzioni di cui innanzi possono prevedere compiti di collaborazione con queste anche per l'istruttoria tecnica degli atti ai fini del rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.

Art. 14

(Programma Triennale d'intervento)

1. Il piano di bacino o suo stralcio è attuato attraverso Programmi Triennali d'intervento, che devono:
 - a) essere coerenti con gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi;
 - b) prevedere l'elenco delle opere e le priorità degli interventi secondo un piano finanziario di massima;
 - c) destinare una quota non inferiore al venti per cento degli stanziamenti complessivi a:
 - I. interventi di manutenzione;
 - II. spese per la costituzione e funzionamento del Sistema

Informativo Territoriale delle Risorse di Bacino di cui all'art. 10;

III. strumenti per il Servizio di Vigilanza Idrogeologica di cui all'art. 11.

2. Nel Programma sono inclusi secondo ordine di priorità e per tipologia di opere, gli interventi per i quali sussista almeno il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e l'indicazione del soggetto competente alla realizzazione degli interventi medesimi.
3. Il programma d'intervento è deliberato dal Comitato Istituzionale, su parere del Comitato Tecnico.
4. Il programma viene trasmesso, dopo l'approvazione, nei termini di cui all'art. 22, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 al Ministero dei LL.PP.
5. Gli interventi previsti dai Programmi Triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti anche attraverso il ricorso ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modifiche.
6. Con lo stesso programma è disposta ai soggetti competenti, secondo l'ordine prioritario delle opere e degli interventi in esso previsti, l'assegnazione delle spese per indagini e progettazione, compatibilmente con le dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 17 della presente legge.
7. Gli Enti Pubblici, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 216 del 1995 per la definizione della progettazione delle opere e dei lavori possono richiedere la collaborazione dei tecnici dell'Autorità; le richieste di collaborazione sono autorizzate dal Segretario Generale.
8. La realizzazione di programmi di settore, di progetti di interventi o di opere, deliberati dai soggetti competenti, attinenti alle materie oggetto del Piano o comunque interferenti con le previsioni del Piano di Bacino o di suo stralcio o comunque riferite alle competenze dell'Autorità, se non inserite nel Programma Triennale, sono subordinati al parere preventivo dell'Autorità.
9. Il Comitato Istituzionale si esprime nel merito del non contrasto con la pianificazione e programmazione del bacino, anche sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio idrico, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti;

decorso tale termine il parere s'intende reso in senso negativo.]

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N. 138

Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 7

(Mostre-mercato regionali dell'Editoria abruzzese)

[Entro il 15 febbraio di ogni anno, associazioni di Editori Abruzzesi qualora intendano realizzare, nell'anno, mostre-mercato, a livello regionale, dell'Editoria abruzzese, inoltrano alla Giunta regionale, servizio della soprintendenza ai Beni librari, specifica richiesta di sostegno finanziario, corredata delle indicazioni relative al luogo e al periodo della mostra, e del piano analitico dei costi.

Gli uffici del suddetto servizio predispongono, per il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, una relazione istruttoria riferita a ciascuna richiesta.

Detto Comitato esprime una valutazione di opportunità, e di congruità, o meno, delle corrispondenti iniziative, con le finalità della presente legge, e formula conseguentemente la proposta relativa alla terza sezione del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, riguardante l'articolazione degli investimenti della Regione nelle Mostre-mercato dell'Editoria abruzzese; investimenti che non possono, comunque, eccedere il 30% del costo prospettato nella richiesta di sostegno finanziario.

La Giunta regionale procede all'adozione di detta proposta, nell'ambito del Programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, di cui costituisce la terza sezione, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

A seguito del provvedimento di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del suddetto Programma annuale, comprensivo della sua terza sezione, le somme concesse con il medesimo atto, relative all'investimento della Regione in ciascuna mostra-mercato dell'Editoria abruzzese, sono liquidate con Ordinanza del Dirigente del competente servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa occorsa, di documentazione idonea, relativa anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità

contabile di soggetti beneficiari di contributi regionali.

Qualora venga documentata una spesa sostenuta di importo inferiore a quella indicata nel provvedimento concessivo, la somma concessa a titolo di sostegno finanziario è proporzionalmente ridotta in sede di liquidazione effettuata con l'Ordinanza di cui al precedente comma.]

Art. 9

(Elenco regionale degli editori)

[Presso la Giunta regionale, servizio della soprintendenza al beni librari - Pescara, è istituito l'elenco regionale degli editori abruzzesi, al quale possono iscriversi, inviando specifica richiesta in carta semplice al medesimo servizio, gli editori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede nel territorio regionale e iscrizione alla Camera di commercio di una delle province abruzzesi;
- b) attività iniziata da almeno due anni all'atto della formulazione della richiesta;
- c) produzione - nel periodo comprendente la frazione dell'anno in corso, fino alla data della presentazione della domanda, e i due anni solari precedenti - di almeno dieci titoli relativi a pubblicazioni a stampa, e/o in formato elettronico, o periodiche;
- d) avvenuta distribuzione della produzione stessa in librerie e/o edicole, o anche solo in abbonamento per le pubblicazioni periodiche.

Ai fini della valutazione della produzione sopraindicata si intende per titolo ciascun volume a stampa, o CD-rom, o libro elettronico, con almeno quaranta pagine di testo e immagini, e ogni annata intera di pubblicazione periodica, con almeno quaranta pagine di testo e immagini nell'annata stessa, nelle quali non siano contenuti comunicati commerciali o inserti pubblicitari; sono escluse dalla valutazione le edizioni librarie e periodiche di specifico carattere pubblicitario e commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale superiore, complessivamente, al 30% della foliazione.

Alla richiesta di iscrizione al suddetto elenco deve essere allegata la seguente documentazione in carta semplice:

- 1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di una delle province abruzzesi;
- 2) distinta delle pubblicazioni prodotte nel periodo indicato al punto c) del primo comma del presente articolo, contenente per ciascuna di esse le informazioni relative

al titolo, autore, formato, numero di pagine, tiratura, data di stampa, modalità di avvenuta distribuzione;

- 3) fotocopie, per ciascuna delle suddette pubblicazioni, del frontespizio e della pagina in cui compare la data di stampa;
- 4) autocertificazione contenente le seguenti attestazioni:
 - avvenuta produzione delle pubblicazioni elencate nella distinta nel periodo comprendente la frazione di anno fino all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione, e i due anni solari precedenti;
 - carattere non commerciale o pubblicitario delle pubblicazioni;
 - consistenza superiore a quaranta, delle pagine di testo e immagini, del libro, o complessive dell'annata del periodico, non contenenti comunicati commerciali o inserti pubblicitari, di ognuna delle pubblicazioni a stampa o elettroniche elencate nella distinta;
 - modalità attuate nella distribuzione delle pubblicazioni.]

Art. 11

[La Regione promuove la sottoscrizione di abbonamenti a giornali quotidiani, nazionali e locali, destinati a classi-pilota di istituti abruzzesi di istruzione secondaria di secondo grado, per l'attuazione, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa, di una sperimentazione didattica intesa alla formazione di una coscienza critica nei giovani. In relazione a detta finalità la Giunta regionale eroga ai provveditorati agli studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, un contributo finanziario annuale pari, complessivamente, alla somma iscritta al capitolo 062302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato "Provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole".

Le risorse disponibili su detto capitolo nell'esercizio finanziario di riferimento sono ripartite proporzionalmente tra i suddetti provveditorati agli studi in base ai dati - comunicati entro il 30 aprile dai Provveditorati stessi alla Giunta regionale, servizio promozione culturale, L'Aquila - relativi al numero degli alunni, dell'anno scolastico iniziato a settembre dell'anno precedente, degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado aventi sede nei rispettivi territori provinciali.

Il contributo finanziario in favore di ciascuno dei provveditorati agli studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, così come determinato dal precedente comma, è concesso e liquidato entro il 30 giugno di ciascun anno; e, in sede di prima applicazione della presente legge, è concesso e liquidato entro sessanta giorni dalla data di invio al servizio promozione culturale, da parte dei provveditorati agli studi, dei dati di cui al comma precedente.

Il riparto della somma disponibile unitamente alla concessione e liquidazione dei contributi annuali, sono effettuati - con ordinanza del dirigente del servizio promozione culturale emessa ai sensi della L.R. 7 giugno 1996, n. 34 - in favore dei provveditorati agli studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, ovvero in favore di un istituto scolastico da essi indicato.

L'utilizzo della contribuzione regionale di cui alla presente legge da parte dei singoli provveditori agli studi è concordato in sede di conferenze con i dirigenti degli istituti scolastici interessati, e deve avvenire entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario sul quale gravano le provvidenze attribuite.

I provveditorati agli studi sono tenuti a inviare al medesimo servizio promozione culturale della Giunta regionale - L'Aquila, entro l'anno scolastico in cui viene effettuata la sperimentazione didattica, la rendicontazione della spesa sostenuta, redatta ai sensi della L.R.C. 27 giugno 1986, n. 22, e successive modificazioni, nonché una relazione descrittiva delle modalità con cui è stata svolta la sperimentazione didattica stessa, con sintetiche valutazioni di merito.]

Art. 14

(Norme transitorie)

[Per l'esercizio finanziario 1998, e comunque fino a quando non sarà formato e approvato dal Consiglio regionale, il Piano dei beni, delle attività e dei servizi culturali, i provvedimenti di attuazione relativi agli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale.

In sede di prima applicazione del Titolo I della presente legge le domande di iscrizione all'elenco regionale delle case Editrici di cui all'art. 9, e le istanze per l'ottenimento di aiuti finanziari per i progetti editoriali di cui all'art. 5, possono essere presentate congiuntamente nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Sempre limitatamente alla prima applicazione della presente legge, i termini di cui agli articoli

5 e 7 sono fissati in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, e il termine di cui all'articolo 12 è procrastinato al 20 dicembre 1998.]

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1999, N. 98
Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, anche in concorso con lo Stato e gli altri Enti locali:
 - a) **favorisce la realizzazione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di professionalità;**
 - b) **promuove la presenza sul territorio di attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, valorizzando l'innovazione e la qualità progettuale, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università;**
 - c) favorisce la realizzazione di festival, premi, rassegne cinematografiche e di cortometraggi;
 - d) favorisce l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo con particolare riferimento a quello abruzzese;
 - e) favorisce le attività di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale e le attività di servizio ad esse legate quali incentivi alla produzione locale indipendente e a quella nazionale realizzata sul territorio abruzzese;
 - f) incentiva l'attività di associazioni e di circoli del cinema purché costituiti da almeno tre anni;
 - g) favorisce l'attività editoriale in tutte le sue forme riguardanti il cinema, l'audiovisivo e la multimedialità promossa da strutture ad essa finalizzata.

Art. 5

(Premi e Festival di rilievo regionale)

- [1. La Giunta regionale per le finalità di cui all'art. 2 - lett. c) - riconosce l'alto livello dell'opera svolta da molti anni di promozione della cultura cinematografica e in particolare del cinema italiano,

dall'Associazione "Sulmonacinema" di Sulmona e dall'Associazione culturale Ennio Flaiano con l'organizzazione della Mostra internazionale del cinema e con la promozione del premio cinematografico a lui dedicato e le sostiene con contribuzioni continuative negli anni.

2. Per il triennio 2000-2002 viene concesso all'Associazione "Sulmonacinema" un contributo di L. 150 mln per anno e all'Associazione culturale di cinematografia Ennio Flaiano di L. 200 mln per anno.
- 2-bis. È concesso un contributo di € 65.000,00 al Comune di Vasto per l'organizzazione del Vasto Film Festival ed un contributo di € 35.000,00 al Cineforum Teramo "Lumiere - Gianni Di Venanzo 1920-1966" per l'organizzazione di "CINERAMNIA - Si gira a Teramo".
- 2-ter. All'associazione italiana per lo sviluppo dell'attività cinematografica (A.I.S.A.C.) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l'organizzazione di seminari e convegni sul cinema. All'associazione italiana comunicazione e immagine di Castellalto (TE) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l'organizzazione del Festival Internazionale del cinema naturalistico ed ambientale. All'Associazione "Cinema tremila" di Roseto è concesso un contributo di € 100.000,00 per l'organizzazione di festival e manifestazioni sul cinema.
3. Per i trienni successivi l'assegnazione dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a consuntivo a conclusione del predetto triennio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2.]

Art. 6

(Altri Festivals)

- [1. La Regione Abruzzo riconosce inoltre la funzione di promozione della cultura cinematografica svolta dall'Associazione "Teramo Nostra" per il premio "G. Di Venanzo" e dall'Associazione "Tempi Moderni" per il "Tagliacozzo Film Festival".
2. Per il triennio 2000-2002 viene concesso all'Associazione "Teramo Nostra" un contributo di L. 30 mln per anno e all'Associazione "Tempi moderni" un contributo di L. 60 mln per anno.
3. Per i trienni successivi l'assegnazione dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a consuntivo a conclusione del predetto triennio.]

Art. 7

(Altre iniziative)

- [1. La Giunta regionale nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 - lett. b - al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore cinematografico, audiovisivo e multimediale, sostiene organismi che svolgono attività promozionali ed editoriali, in tutte le sue forme, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - costituzione legale dell'organismo da almeno tre anni e con sede in Abruzzo e svolgimento dell'attività da almeno tre anni nel territorio abruzzese;
 - progetto che si distingua per qualità artistica e originalità della formula;
 - bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzia efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;
 - contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli altri Enti locali.
2. A tali organismi la Giunta regionale concede contributi nella misura massima del 50% delle spese di bilancio sostenute nell'anno precedente a quello della domanda di contributo, che deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell'art. 10, comma 2.
3. I progetti di cui al precedente primo comma sono istruiti dalle competenti strutture regionali, previo esame tecnico-comparativo effettuato da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.
4. Per i progetti di cui al presente articolo l'importo disponibile è commisurato ad un massimo del 20% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.]

Art. 9

(Attività di produzione e di servizi per la produzione)

- [1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 2 - lett. e) - interviene in favore di attività, di produzione, di film e documentari, di progetti multimediali on-line (siti internet), progetti multimediali off-line (cd - rom, dvd - rom), di films di animazione e di produzioni che valorizzano il patrimonio audiovisivo regionale anche attraverso l'uso di immagini d'archivio.
2. L'attività di produzione di cui al comma precedente deve essere realizzata principalmente nel territorio regionale, avere un legame artistico-culturale con l'Abruzzo e comportare significative

ricadute in termini economici e di immagine sulla Regione Abruzzo.

3. Sono esclusi dalla concessione dei contributi, le news, i talk-show e le produzioni di carattere promozionale.
4. I soggetti interessati per accedere ai benefici regionali devono produrre, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:
 - composizione dell'organismo di produzione con indicazione delle produzioni già realizzate;
 - curricula vitae dei responsabili dell'organismo e degli autori del progetto di produzione;
 - scheda tecnica dell'opera (genere, durata, supporto);
 - preventivo e piano finanziario dell'opera;
 - dichiarazione di intenti e di disponibilità del responsabile legale alla sottoscrizione della convenzione con la Regione riguardante tempi e modi della produzione, diffusione didattico - divulgativa dell'opera, eventuale commercializzazione della stessa, obbligo di menzione, nei titoli di testa dell'opera, del finanziamento regionale;
 - piano di lavorazione del progetto di produzione i cui giorni di lavorazione siano per almeno i 2/3 sviluppati sul territorio abruzzese.
5. Sono ammessi prioritariamente ai finanziamenti regionali, i soggetti residenti o aventi sede legale nel territorio regionale.
6. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 2, lettera e) e con lo scopo di agevolare la realizzazione di prodotti cinematografici, audiovisivi e multimediali all'interno del territorio abruzzese, favorisce l'attività di associazioni, cooperative ed altri organismi a base associativa che offrono servizi alle imprese di produzione per il settore in oggetto concedendo contributi, nella misura massima del 50% delle spese sostenute nell'anno precedente a quello della domanda di contributo, purché l'attività di servizio non sia strumentale all'attività di produzione beneficiaria di contributi di cui al comma 1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro i termini e con le modalità previste nell'art. 10, comma 2. Per l'anno 2006 le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Per essere ammessi all'attribuzione del contributo gli organismi di cui al precedente comma 1 devono presentare:
 - atto costitutivo e Statuto dai quali si evincano la sede legale e la correlata attività in Abruzzo;
 - curricula vitae dei responsabili dell'organismo;
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso;
 - idonea documentazione tecnico-contabile atta a comprovare la fornitura dei servizi, con la specificazione delle modalità e dei termini relativi, unitamente alla dichiarazione del responsabile legale dell'organismo di produzione asseverativa del servizio effettuato.
8. I progetti di cui al presente articolo sono istruiti dalle competenti strutture regionali che determinano i relativi finanziamenti sulla base dell'esame tecnico-scientifico effettuato da esperti di nomina del componente preposto al ramo.
9. Per i progetti di cui al presente articolo l'importo disponibile è commisurato al massimo del 20% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.]

Art. 10

(Domande di contributo ed adempimenti)

- [1. I soggetti beneficiari di cui agli artt. 4 - commi 1 e 3 - e 5 - commi 1 e 3 -, denominati Istituto cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica", Istituto multimediale internazionale "Scrittura e Immagine", Associazione culturale Flaiano - Mostra internazionale del cinema e Associazione culturale Sulmona cinema, devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, al Servizio promozione culturale della Giunta regionale, apposita domanda corredata della relazione illustrativa per gli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennale e del relativo bilancio di previsione annuale.
2. Gli altri soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, al Servizio promozione culturale della Giunta regionale, apposita domanda corredata di relazione

illustrativa degli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennalmente, del relativo bilancio di previsione annuale, nonché della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per lo specifico canale di attività od intervento. Per l'anno 2005 il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 maggio c.a. Per le associazioni già beneficiarie dei contributi regionali negli anni precedenti, i termini per le domande relative all'anno 2007 sono prorogati al 15 dicembre 2007.

3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con atto del Dirigente del Servizio promozione culturale con il quale è altresì autorizzata la liquidazione e conseguente erogazione nella misura dell'80% dell'importo a titolo di prima anticipazione. L'erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che le istituzioni interessate hanno l'obbligo di presentare, pena restituzione delle somme percepite, entro il 30 marzo di ogni anno, corredato della relazione sull'attività svolta e della certificazione sulla regolarità contabile di cui alla L.R. n. 22/1986 e successive modificazioni.]

Art. 11

(Incompatibilità ed esclusioni)

- [1. Per l'esercizio 1999 i soggetti di cui agli articoli che precedono, usufruiscono dei finanziamenti, ove previsti, dalla L.R. n. 91/1984 e dalla L.R. n. 56/1993.
2. I soggetti beneficiari di cui agli artt. 7 e 9 non possono ricevere contributi per più di un progetto nello stesso anno finanziario.
3. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge che non dovessero rispettare i termini di presentazione della documentazione artistica e finanziaria preventiva e consuntiva, nonché quei soggetti di cui agli artt. 7 e 9 la cui documentazione fosse ritenuta dai competenti uffici regionali carente negli aspetti formali e di realizzazione dei progetti artistici presentati, decadono dai benefici della presente legge. Nei confronti degli stessi soggetti è altresì prevista la decadenza in presenza di procedure ingiuntive attivate dalla Regione Abruzzo sulle spese oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge.]

Art. 12

(Accesso di altri soggetti)

- [1. La Giunta regionale, consapevole del crescente sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefici previsti per le Istituzioni stabili e per le manifestazioni di rilievo regionale di cui alla presente legge.
2. Possono accedere, a far data dall'anno 2002, ai benefici previsti per le istituzioni stabili dalla presente legge i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:
- operatività almeno quinquennale nell'ambito regionale effettuata in modo continuativo con sede in Abruzzo e con svolgimento di attività per non meno di otto mesi ogni anno per i cinque previsti;
 - dimostrazione negli ultimi cinque anni di una stabilità della struttura organizzativa con dipendenti assunti a tempo indeterminato ed inquadramento professionale ai sensi dei contratti collettivi di riferimento;
 - acquisizione di contributi statali o della Comunità europea da almeno tre anni;
 - controllo del conto consuntivo da parte di apposito Collegio dei revisori dei conti;
 - previsione di partecipazione agli organi decisionali ed istituzionali di rappresentanti di Enti locali, nonché di un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale su proposta del componente preposto al Servizio promozione culturale;
 - ogni altra documentazione utile a dimostrare compiutamente: lo scopo dell'istituzione, i mezzi patrimoniali per provvedervi, una sana gestione amministrativa e qualificate professionalità e programmazione artistica nel settore di riferimento.]

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 5

1. È autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 218.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 005 sul Cap. 12108 per la promozione internazionale dell'immagine dell'Abruzzo tramite testimonial.

2. È altresì autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 35.000,00 nell'ambito della UPB 01 01 005; per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3. [Al primo comma dell'art. 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43 dopo la parola "funzioni" sono aggiunte le seguenti:" ed iniziative volte alla promozione internazionale dell'Abruzzo".]

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 7

(Modifiche articoli 1 e 2, L.R. n. 43/1973 come integrata dalla L.R. n. 7/2003)

- [1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 43/1973, dopo le parole «le sue funzioni» sono aggiunte le parole «e iniziative di carattere umanitario».
2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 43/1973, come modificata dall'art. 5 della L.R. n. 7/2003, è così integrato: dopo le parole «ed iniziative» è aggiunta l'espressione «anche di carattere umanitario», e le parole «volte alla promozione internazionale dell'Abruzzo» sono sostituite con «significative per la promozione nazionale ed internazionale dell'Abruzzo».]

LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 56
Razionalizzazione delle spese per il personale

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Razionalizzazione delle spese per il personale)

1. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta ed il Consiglio regionale incrementano stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di

organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1 aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 2

(Attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011)

1. La Giunta ed il Consiglio regionale adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi ed in attuazione del comma 4, dell'art. 16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
2. In attuazione del comma 5, dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, in relazione ai processi di cui al comma 1, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dagli articoli 12 e 16 del D.L. n. 98/2011 ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3. I piani adottati ai sensi del comma 1 sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Le disposizioni della presente legge non comportano aggravio di spesa per il bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" E DEGLI ARTICOLI 12 E 16 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 56 "Razionalizzazione delle spese per il personale" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui

riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19

(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
 - a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
 - b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
 - c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato

alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.

DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 12

(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di

programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

- a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;
- b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a

- qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
- d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le

manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal

comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le

modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della

comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".

Art. 16

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

- a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
 - c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
 - d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;
 - e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
 - f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
 3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verificano risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa

sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni

2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
 - "5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
 - 5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di

reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it